

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3840

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FILOGRANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1999

Istituzione della provincia della Brianza

ONOREVOLI SENATORI. - L'esperienza del decentramento amministrativo e del trasferimento delle competenze alle autonomie locali ha avuto, alla prova dei fatti, esito positivo.

Le leggi che negli ultimi anni si sono susseguite in questa materia hanno notevolmente incrementato l'efficienza della pubblica amministrazione ed hanno sortito un positivo effetto anche riguardo al rapporto tra il cittadino e le istituzioni, più vicine e più accessibili soprattutto nell'attuazione dei servizi essenziali.

Primo esempio di tale nuova tendenza nella legislazione amministrativa è rappresentato dalla legge di riordino delle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142) con la quale - articolo 63 - si conferiva delega al Governo per l'istituzione di nuove province.

Attraverso tale legge ed i successivi decreti legislativi delegati si sono introdotte le nuove province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania.

Si rende necessario tuttavia ampliare ulteriormente il panorama delle province italiane, attraverso l'istituzione di nuove altre province, laddove la tensione abitativa, l'omogeneità della popolazione, le affinità economiche ed industriali rendano di fatto attuabile tale nuova ripartizione delle circoscrizioni territoriali.

Scopo pertanto del presente disegno di legge è quello di istituire un'autonoma provincia della Brianza, territorio «a cavallo» delle province di Milano, Como e Lecco,

già di fatto realtà a sè rispetto alle predette province sia sotto il profilo economico, nonchè sotto il profilo della popolazione e degli insediamenti umani sul territorio.

Tale soluzione peraltro gioverebbe in modo evidente anche alle province che attualmente comprendono in sè parte del territorio della costituenda provincia, con particolare riferimento al territorio del milanese, che dalla separazione amministrativa trarrebbe il vantaggio di un maggior snellimento della gestione del territorio e dei servizi ad esso connessi.

Il presente disegno di legge si articola in sei articoli, nei quali vengono specificati gli ambiti territoriali di estensione della provincia della Brianza, il suo capoluogo ed i comuni che vi sono ricompresi.

Vengono determinati altresì i criteri di ripartizione della dotazione organica dei funzionari già appartenenti alle province di Milano, Como e Lecco interessate, ciascuna per parte del proprio territorio, dalla riorganizzazione amministrativa, e, coerentemente con tale riorganizzazione, vengono inoltre determinati i criteri di formazione delle nuove circoscrizioni elettorali chiamate alla elezione dei rappresentanti delle nuove province.

Le risorse finanziarie da destinare alla costituenda provincia della Brianza vengono gestite direttamente dal Ministero dell'interno e ciò in linea con quanto già precedentemente sperimentato nell'istituzione delle province di cui ai decreti legislativi previsti dalla legge n. 142 del 1990.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della provincia della Brianza)

1. È istituita, la nuova provincia della Brianza, nell'ambito della regione Lombardia.

Art. 2.

(Estensione territoriale)

1. La provincia della Brianza si estende sul territorio della Lombardia ed ha quale proprio capoluogo la città di Monza.

Art. 3.

(Ripartizioni tra le province di Milano, Como e Lecco)

1. Le province di Milano, Como e Lecco, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati previo concerto con il Commissario che il Ministro dell'interno nomina con il compito di curare gli adempimenti connessi con l'istituzione della nuova provincia, fino all'insediamento dei relativi organi elettivi. Fino alla data delle elezioni amministrative gli organi delle province di Milano, Como e Lecco continueranno, ciascuno per quanto di competenza, ad esercitare le funzioni nell'ambito del territorio della costituenda nuova circoscrizione.

Art. 4.

(Formazione delle circoscrizioni elettorali)

1. Nel termine fissato dal comma 1 dell'articolo 3 vengono altresì determinate le tabelle delle circoscrizioni elettorali delle province interessate, ai sensi della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Formazione degli uffici amministrativi periferici)

1. Ciascuna Amministrazione dello Stato interessata valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nella nuova provincia della Brianza i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

Art. 6.

(Determinazione delle risorse finanziarie)

1. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie spettanti alla costituenda provincia della Brianza, per il finanziamento della stessa, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo all'insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Milano, Como e Lecco, in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle quattro popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale dell'Istat, e per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei quattro enti interessati.

2. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **FILOGRANA, NAPOLI Roberto, CIMMINO, CIRAMI, CORTELLONI, DI BENEDETTO, FIRRARELLO, GUBERT, JACCHIA, LAURIA Baldassare, LOIERO, MINARDO, MISSERVILLE, NAVA e CAMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1999

Indennità di carica per i sindaci e gli assessori comunali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira a sollecitare, nell'ambito delle amministrazioni locali, l'accettazione e lo svolgimento di funzioni pubbliche, elettivamente conferite, con quel senso di coscienza e responsabilità richiesto dai cittadini.

Attualmente, la normativa vigente tende a creare sperequazioni di trattamento all'interno di una stessa categoria, assumendo quale criterio discriminatorio la dimensione demografica del comune di riferimento. Pertanto, viene generato un evidente paradosso: da un lato viene degradato il ruolo del sindaco di un piccolo comune; dall'altro le competenze e le responsabilità, che gli vengono assegnate dalla legge, prescindono dal comune nel quale è stato eletto. In altre parole un sindaco di un piccolo comune, pur avendo le stesse funzioni e responsabilità di un sindaco di un grande comune, percepisce un'indennità di gran lunga inferiore. Il parametro che viene, in proposito, assunto non è in grado di giustificare un'articolazione dell'indennità di funzione, perchè, peraltro, non è sufficiente a rispecchiare le reali esigenze amministrative che ogni comune riserva. Non va escluso che un piccolo comune possa presentare maggiori difficoltà di governabilità, legate ad innumerevoli cause di diversa natura, economica, organizzativa, culturale, sociale e via dicendo, rispetto a quelle di un altro più popoloso. Nondimeno è certamente impossibile cogliere una sostanziale differenza fra un comune e un altro, laddove la differenza numerica dei rispettivi abitanti sia davvero esigua. Eppure fissando, ad esempio, il requisito dei 20.000 abitanti, una differenza simile (come quella fra un comune con 19.987 abitanti e un comune con 20.154

abitanti) può costituire un motivo di sperequazione di trattamento dei relativi sindaci.

Per questi motivi tale proposta legislativa propone un'equiparazione di trattamento per categoria, abbattendo qualunque diversificazione, in materia di indennità degli amministratori locali, connessa al numero degli abitanti del comune di appartenenza. Resta, comunque, palese la necessità di discernere fra comuni e città metropolitane, in armonia con il dettato innovativo della legge 8 giugno 1990, n. 142, e di definire, di conseguenza, delle speciali indennità di funzione per i sindaci di queste ultime, in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate.

Un altro aspetto merita considerazione. Ad oggi, un lavoratore dipendente, eletto in un ente locale, può beneficiare del medesimo compenso normalmente dovutogli, nonostante il minor numero di ore di lavoro effettivamente prestato, e il suo datore di lavoro chiedere all'amministrazione locale un indennizzo per quelle ore di lavoro non prestate dallo stesso per lo svolgimento della sua funzione elettiva.

Nessun rimborso, nessuna garanzia sono invece previsti per un amministratore locale che eserciti un'attività autonoma.

È noto che l'espressione di fiducia, manifestata tramite voto, legittima ogni cittadino, nei modi e nei termini di legge, ad assentarsi dal proprio lavoro per adempiere agli impegni elettori. Ma ciò di fatto comporta una differenza iniziale di condizione fra lavoratore autonomo e lavoratore subordinato, entrambi investiti di una pubblica funzione, tale da tradurre lo svolgimento della funzione stessa in grosse perdite per il primo e in soli vantaggi per il secondo.

Il disegno di legge in oggetto tiene conto anche di quest'ultima situazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Indennità)

1. L'amministrazione locale determina una indennità di funzione, nei modi fissati dalla presente legge, per i sindaci, i sindaci metropolitani, gli assessori comunali e gli assessori metropolitani.

2. Agli assessori dei comuni è dovuta un'indennità fissata in percentuale, uguale su tutto il territorio nazionale, sull'indennità prevista per il sindaco del comune di appartenenza.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono dovute in misura inferiore, da stabilirsi con decreto del Ministro competente ai sensi del comma 7, per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa e che continuano a percepire per intero il corrispettivo dell'attività svolta, e per quelli che siano collocati in aspettativa retribuita.

4. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono dovute in misura maggiore, da stabilirsi con decreto del Ministro competente ai sensi del comma 7, per i lavoratori autonomi.

5. Ai fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi precedenti non sono assimilabili ai redditi di lavoro, qualunque sia la loro natura.

6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per diversi mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona.

7. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

fissa, a carico del bilancio dello Stato, la misura minima delle indennità di funzione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento economico per categoria;

b) definizione di speciali indennità di funzione per i sindaci e gli assessori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate.